



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

ORDINANZA N. 27 /2011 del 09.11.2011

OGGETTO: Obbligo di manutenzione dei fondi frontisti strade pubbliche - Misure contingibili ed urgenti.

IL SINDACO

Visto il "Regolamento di Polizia Rurale" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°14/02 del 06.06.2002 ed in particolare richiamati:

ART. 29 - LAVORAZIONE DEL TERRENO

I frontisti delle strade pubbliche non possono seminare e lavorare i terreni dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 0,8 metri dal margine superiore del fosso, della strada o della scarpata; in ogni caso, se, nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, vengano arrecati danni a fossi e/o strade, chi ha causato il danno è tenuto al risarcimento dei danni ed al ripristino delle condizioni iniziali. Quando la scarpata è di altezza maggiore di mt. 1,50 la distanza dal ciglio o capezzagna dovrà essere di almeno mt. 1,20 e dovrà essere lasciato il solco di scolo. Si fa espresso richiamo all'art. 17 e segg. del Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 es.m.i., e artt.14-18 del Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i..

ART. 30 - DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE

I proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento della funzionalità. Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività. Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera non consona ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo, i proprietari e/o i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati. E' fatto obbligo qualora il fondo abbia una larghezza maggiore di mt. 15,00 nel senso di massima pendenza di essere dotato delle opere previste al primo punto.

Viste le recenti e copiose precipitazioni meteoriche che a causa della mancata osservanza delle prescrizioni operative sopraelencate hanno determinato problematiche lungo il reticolo stradale, con conseguente potenziale pericolo per il traffico veicolare;

Ritenuto indispensabile emanare un'Ordinanza Sindacale per la sistemazione dei terreni confinanti con la rete stradale così come sopra esplicitato; Preso atto del Regolamento di Polizia Rurale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (TUEL)

ORDINA

A tutti i proprietari di fondi confinanti con strade di osservare le prescrizioni operative derivanti dall'applicazione degli artt. 29 "LAVORAZIONE DEL TERRENO" e 30 "DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE" del vigente Regolamento di Polizia Rurale

AVVERTE

Che la Polizia Municipale e il Servizio Tecnico provvederanno a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente Ordinanza effettuando rilievi periodici a campione lungo le sponde e a fissare, in caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o chi per essi, mediante comunicazione scritta, un tempo massimo di esecuzione degli interventi la cui mancata osservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa (da un minimo di €.398,00 ad un massimo di €. 1.596,00), ove il fatto non costituisca reato o inadempienza più grave;

Ai sensi dell'art.3, quarto comma della legge 7.08.1990 n°241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Piemonte oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente ordinanza costituisce provvedimento contingibile ed urgente per la tutela e salvaguardia del territorio ;

La Polizia Municipale e il Servizio Tecnico provvederanno a far rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio.

Andezeno, 09.11.2011

IL SINDACO
Dott.ssa Emanuelita Nosengo
